



CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 23/3/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
15 CC 16	05/03.01	6/16			

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **marzo**, alle ore **18,24** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione composto da:

BUTTIERO Eugenio

sindaco: presente

e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. BARBERO Luca	X			13. FORNARO Dafne	X		
2. MASCIOTTA Angelo	X			14. GAIDO Marco		X	
3. BORDIGNON Corrado	X			15. CHIABRANDO Andrea	X		
4. CHIABRANDO Riccardo		X		16. BRUERA Marcello	X		
5. BORLIZZI Giacomo	X			17. CROSETTI Claudio		X	X
6. ABATE Alberto	X			18. PUCA Massimiliano		X	
7. MILANA Luca	X			19. CANAL Giorgio	X		
8. BUFFA Rosella	X			20. PAZE' Enrica	X		
9. RICCHIARDI Stefano	X			21. CARIGNANO Luigi	X		
10. LE DONNE Goffredo	X			22. ZANELLO Piero	X		
11. BERTI Giuseppino		X		23. BESSONE Piera		X	
12. MENSA Raju	X			24. MARTINA Mauro	X		
				TOTALE	18	6	1

Sono, pertanto, presenti n. 19 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BONI Agnese, AGLIODO Franco, PIVARO Paolo, MAGNANO Franco, PISANIELLO Angelo e FALZONI Roberta;

Presiede il sig. Luca BARBERO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.**

Il presidente del consiglio, sig. Luca BARBERO cede la parola all'assessore alle risorse sig. Paolo PIVARO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Durante l'intervento dell'assessore sig. Paolo PIVARO esce dall'aula il consigliere sig. Raju MENSA: i presenti sono 18.

Successivamente il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Marcello BRUERA, Giorgio CANAL, Luca MILANA, Piero ZANELLO, Mauro MARTINA e gli assessori sig.ri: Agnese BONI e Paolo PIVARO.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

A Relazione dell'Assessore alle Risorse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.

Atteso che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU", come disciplinata dall'art.13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dall'art. 9/bis, comma 1, del D.L. 47 convertito con modificazioni in L. 80 del 23/5/2014.

Richiamati:

- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in L. 124/2013, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Visti i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dall'1/01/2014:

- la non applicabilità dell'I.M.U. all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dall'imposta altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'esenzione dall'I.M.U. dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

Richiamate le modifiche introdotte dall'art.9/bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/2014, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Viste altresì le principali modifiche ulteriormente apportate in materia di IMU all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, dall'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ed in particolare:

- dal comma 10 - lettera a) con cui viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- dal comma 10 - lettera b) con cui è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) il contratto di comodato deve essere registrato;
- 2) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

3) il comodante non deve possedere altri immobili (*ad uso abitativo - vedi punto 3. Risoluzione n. 1/DF del 17/2/16 del Ministero dell'Economia e della Finanze*) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- dal comma 10 - lettera c) che abroga il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, **completamente esentati** dal 2016;

- dal comma 13 con cui viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, e con cui l'esenzione viene estesa ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed a quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile. Con tale comma vengono altresì abrogati, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015;

- dal comma 53, il quale integra il contenuto del succitato articolo 13, disponendo che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'1/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1) vennero determinate, per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito era di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALiquOTA 2015
I	IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA	1,02 %
II	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007.	0,57 %
III	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015.	0,48%
IV	ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	0,76 %

	che la occupano a titolo di abitazione principale.	
V	ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni.	1,06 %
VI	ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.	0,6 % Oltre detrazione di € 200,00
VII	IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATC): alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati.	0,4 % Oltre detrazione di € 200,00
VIII	TERRENI AGRICOLI	1,02%

2) Venne approvata per l'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio, la seguente aliquota dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non era di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2015
I	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	1,02 %

Richiamati i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed alle relative pertinenze, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da

ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Considerato che, al fine della determinazione delle aliquote I.M.U.:

- si deve tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, così come quest'ultimo modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014 (Finanziaria 2015), che dispone che la somma delle aliquote IMU e TASI non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2015.

Accertato che, in base a tale regolamento comunale, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Ritenuto, per l'anno 2016, di mantenere le stesse aliquote dell'Imposta Municipale propria approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'1/07/2015, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5^a Commissione nella seduta del 14/03/2016.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 12 voti favorevoli e 4 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Luigi CARIGNANO, Mauro MARTINA, Marcello BRUERA e Andrea CHIABRANDO, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Giorgio CANAL e Enrica PAZE',

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2016
I	IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE - ALIQUOTA ORDINARIA	1,02 %
II	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007.	0,57 %
III	ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015.	0,48%

IV	ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale.	0,76 %
V	ALLOGGI SFITTI: unità immobiliari ad uso abitativo non locate e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni.	1,06 %
VI	ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.	0,6 % Oltre detrazione di € 200,00
VII	IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATC): alloggi di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., regolarmente assegnati.	0,4 % Oltre detrazione di € 200,00
VIII	TERRENI AGRICOLI	1,02%

2) Di approvare per l'anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente aliquota dell'Imposta Municipale propria, il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la quota di imposta ad aliquota base dello 0,76%:

TIPOLOGIA IMPONIBILE		ALIQUOTA 2016
I	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	1,02 %

3) Di disporre, in applicazione al disposto dell'art. 11 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2015, che:

- a) per poter beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 1) - numeri II, III e IV - dovrà essere rispettivamente presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta:
- per le "Abitazioni locate con contratto agevolato" stipulato ai sensi dell'accordo territoriale locale depositato in data 28/06/2007: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi o copia del contratto di locazione registrato (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU o ai fini ICI cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);
 - per le "Abitazioni locate con contratto agevolato" stipulato ai sensi dell'accordo territoriale locale depositato in data 30/03/2015: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi, attestante la certificazione del

contratto di locazione da parte di un'associazione della proprietà e di un'associazione sindacale degli inquilini firmatarie del nuovo accordo territoriale locale (della quale va allegata copia);

- per le "Abitazioni, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado", copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato o relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 riportante la decorrenza e gli estremi di registrazione, (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);

b) per poter beneficiare dell'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, dovrà essere presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti (qualora non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione).

4) Di disporre che, ai fini dell'equiparazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'ufficio tributi.

5) Di dare atto che:

- l'art. 1, comma 10 - lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

A) il contratto di comodato deve essere registrato;

B) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

C) il comodante non deve possedere altri immobili (*ad uso abitativo - vedasi punto 3. Risoluzione n. 1/DF del 17/2/16 del Ministero dell'Economia e della Finanze*) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il medesimo comma stabilisce altresì che, ai fini dell'applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo;

- l'art.1, comma 53 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha introdotto la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune.

6) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relative assimilazioni) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

7) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d'imposta determinata applicando l'aliquota standard alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

8) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

9) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: Luca BARBERO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pinerolo, li - 1 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinerolo, li - 1 APR. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: _____
